

IL REGISTRO TELEMATICO DEL TITOLARE EFFETTIVO: TEMPI DELLE COMUNICAZIONI E MODALITÀ DI ACCESSO

A cura di Luciano De Angelis

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

TEMPISTICA DELL'ADEGUATA VERIFICA (LINEE GUIDA)

**Le regole tecniche per l'adeguata verifica sono in vigore
dal 1° gennaio 2020**



Si applicano a tutti
i nuovi clienti



Ai clienti anteriori a tale data
ai quali deve essere effettuata
la revisione del rischio

AMBITO APPLICATIVO (ART. 17 DLGS. 231/2007)

I professionisti procedono all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo:

- ✓ **in occasione dell'instaurazione di un rapporto** continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale;
- ✓ **in occasione dell'esecuzione di un'operazione** occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata;
- ✓ **quando vi è sospetto di riciclaggio** o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- ✓ **quando vi sono dubbi sulla veridicità** o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione.

LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE (ART. 1 DLGS. 231/2007)

PRESTAZIONE PROFESSIONALE

È definita **come una prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico**, della quale si presume che abbia una certa durata (art. 1 co. 2 lett. gg). In tal caso la prestazione professionale è senz'altro continuativa, in quanto ha *una certa durata*.

OPERAZIONE OCCASIONALE

È un'**operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere**; costituisce operazione occasionale anche la prestazione intellettuale o commerciale, ivi comprese quelle ad esecuzione istantanea, resa in favore del cliente (art. 1 co. 2 lett. z)

LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE (ART. 1 DLGS. 231/2007)

Con riguardo alle prestazioni professionali l'adeguata verifica deve essere effettuata:

- ✓ per le prestazioni professionali continuative, che si articolano necessariamente in molteplici singole attività e comportano l'instaurazione di un rapporto continuativo con il cliente;
- ✓ per le prestazioni professionali occasionali, vale a dire le operazioni non riconducibili ad un rapporto continuativo in essere, ivi comprese quelle ad esecuzione istantanea che comportino la movimentazione o la trasmissione di mezzi di pagamento o il compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale, se i mezzi di pagamento trasmessi o movimentati sono di importo pari o superiore a 15.000 euro.

CASI DI ESONERO (ART. 17 CO. 7 DLGS. 231/2007)

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si osservano in relazione allo svolgimento:

- ✓ dell'attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali;
- ✓ degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'art. 2 co. 1 della L. 11.1.79 n. 12.

La norma non contempla ulteriori ipotesi di esonero dalla adeguata verifica.

**LE REGOLE TECNICHE DEL CNDCEC ELENCA
UNA SERIE DI PRESTAZIONI A RISCHIO RICICLAGGIO/FDT
“POCO SIGNIFICATIVO”**

REGOLE TECNICHE CONSULENTI DEL LAVORO (7-GIUGNO 2022) (1/2)

DIFFERENZE RISPETTO A REGOLE TECNICHE CNDCEC

- 1) inserimento nelle prestazioni attenzionate di alcune attività tipiche dei consulenti del lavoro, come ad esempio **le gestioni previdenziali ed assicurative fra le prestazioni a rischio non significativo, o la predisposizione e gestione di piani di assunzione di personale e l'assistenza nel corso di ispezioni amministrative**. Le consulenze contrattuali e le perizie di stima di parte sono considerate a rischio non significativo
- 2) il rischio **relativo alla organizzazione dello studio viene considerato da valutare ai fini del rischio specifico cliente/prestazione**. Viene previsto a riguardo che la complessità dell'organizzazione dello studio può influire sulla vulnerabilità dello stesso e deve quindi essere considerata nella valutazione del rischio specifico del cliente/prestazione.

REGOLE TECNICHE CONSULENTI DEL LAVORO (7-GIUGNO 2022) (2/2)

- 3) La presenza di un rilevante numero di collaboratori o l'esercizio dell'attività in diverse sedi operative, può limitare i flussi informativi diretti al professionista nelle fasi successive all'adeguata verifica iniziale. Pertanto **il professionista che svolge la propria attività avvalendosi di un numero di dipendenti e/o collaboratori superiore a 15 unità, o che eserciti in più di tre sedi operative, deve adottare un Piano antiriciclaggio dello studio**. Se lo studio si avvale di un numero di dipendenti e/o collaboratori superiore a **30 unità o eserciti in più di 5 sedi operative, in aggiunta al Piano antiriciclaggio si dovrà designare un Responsabile della funzione antiriciclaggio** (30 professionisti + 30 collaboratori per i dottori commercialisti)
- 4) Ai fini dell'analisi del rischio effettivo, anche i consulenti del lavoro prendono a riferimento una matrice con alla base il rischio inerente e specifico. Nelle linee guida dei CdL, la ponderazione del **rischio inerente è del 40%** (rispetto al 30% dei dottori commercialisti) e del **rischio specifico è del 60%** (rispetto al 70% utilizzato dai commercialisti).

LE PRESTAZIONI ED IL RISCHIO (REGOLA TECNICA N. 2)

Il CNDCEC ha effettuato l'analisi e la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo inerente alle attività professionali, nel rispetto dell'approccio basato sul rischio. Ne è risultata una classificazione delle principali attività professionali secondo i seguenti criteri di "rischio inerente":

- ✓ **non significativo**
- ✓ **poco significativo**
- ✓ **abbastanza significativo**
- ✓ **molto significativo**



Per "**rischio inerente**" si intende il rischio proprio delle attività svolte dal professionista, considerate per categorie omogenee, in termini oggettivi e astratti

TABELLA 2: PRESTAZIONI A RISCHIO INERENTE POCO, ABBASTANZA E MOLTO SIGNIFICATIVO (1/2)

PRESTAZIONI PROFESSIONALI	RISCHIO INERENTE
Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni	Poco significativo
Amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe	Abbastanza significativo
Assistenza, consulenza e rappresentanza in materia tributaria	Poco significativo
Assistenza per richiesta finanziamenti	Abbastanza significativo
Assistenza e consulenza societaria continuativa e generica	Abbastanza significativo
Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici	Abbastanza significativo
Consulenza aziendale	Abbastanza significativo
Consulenza contrattuale	Poco significativo
Consulenza economico-finanziaria	Abbastanza significativo

TABELLA 2: PRESTAZIONI A RISCHIO INERENTE POCO, ABBASTANZA E MOLTO SIGNIFICATIVO (2/2)

PRESTAZIONI PROFESSIONALI	RISCHIO INERENTE
Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe	Abbastanza sign.
Custodia e conservazione di beni e aziende	Poco sign.
Consulenza in operazioni di finanza straordinaria	Molto sign.
Tenuta della contabilità	Abbastanza sign.
Consulenza in materia di redazione del bilancio	Abbastanza sign.
Revisione legale dei conti	Abbastanza sign.
Valutazione di aziende, rami d'azienda, patrimoni, singoli beni e diritti	Poco sign.

LA REGOLA TECNICA N. 2.1.2

TABELLA "A"

A. Aspetti connessi al cliente	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Natura giuridica	
Prevalente attività svolta	
Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico	
Area geografica di residenza	

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO

Tabella A. Aspetti connessi al cliente	Fattore di rischio riscontrato (barrare i fattori riscontrati)	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
A.1 - Natura giuridica		
Non congruità della natura giuridica prescelta in relazione all'attività svolta e alle sue dimensioni		
Articolazione giuridica, complessità e opacità della struttura volte ad ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o l'attività concretamente svolta		
Partecipazione di persone politicamente esposte (cliente, esecutore, titolare effettivo)		
Incarichi in società, associazioni, fondazioni, organizzazioni non lucrative, organizzazioni non governative soprattutto se aventi sede in paesi ad alto rischio o non collaborativi		
Processi penali o indagini in corso per circostanze attinenti al terrorismo, al riciclaggio o all'autoriciclaggio – Misure di prevenzione o provvedimenti di sequestro - Familiarità/stretti legami con soggetti sottoposti a indagini o a procedimenti penali o provvedimenti di sequestro o censiti nelle liste delle persone o degli enti attivi nel finanziamento del terrorismo		
Altro		

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO

A.2 - Prevalente attività svolta		
Attività esposte al rischio di infiltrazioni criminali e terroristiche secondo le periodiche pubblicazioni delle Autorità in materia, sia a livello sovranazionale (Relazione UE sulla valutazione del rischio sovranazionale), sia a livello nazionale (triennale: “ Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo ” MEF/CSF e annuale: “ Rapporto annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria ” UIF/Bankitalia nonché la Relazione annuale al Parlamento del MEF)		
Struttura organizzativa e dimensionale non coerente con l’attività svolta		
Non conformità dell’attività svolta rispetto a quella indicata nell’atto costitutivo		
Altro		

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO

A.3 - Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico		
Cliente non presente fisicamente		
Presenza di soggetti terzi con ruolo non definito		
Comportamento non trasparente e collaborativo		
Difficoltà nell'individuazione del titolare effettivo		
Altro		

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO

A.4 - Area geografica di residenza del cliente		
Residenza/localizzazione in: Comune italiano a rischio a causa dell'utilizzo eccessivo di contante – Paesi terzi ad alto rischio individuati dalle Autorità – Paesi terzi non dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI – Paesi terzi caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose – Aree di conflitto in cui sono presenti organizzazioni terroristiche o in zone limitrofe o di transito – Paese soggetto a sanzioni o embarghi o misure analoghe stabilite dall'O.N.U. o altri organismi internazionali - (vedasi le pubblicazioni periodiche delle Autorità in materia, sia a livello sovranazionale, sia a livello nazionale)		
Lontananza della residenza del cliente rispetto alla sede del Professionista		
Altro		
	TOTALE A	

LA REGOLA TECNICA N. 2.1.2

TABELLA "B"

B. Aspetti connessi alla prestazione professionale	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Tipologia	
Modalità di svolgimento	
Ammontare dell'operazione	
Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione professionale	
Ragionevolezza	
Area geografica di destinazione	

LA REGOLA TECNICA N. 2.1.2

CALCOLO DEL RISCHIO SPECIFICO

Il livello di rischio specifico si ottiene calcolando la media aritmetica semplice dei punteggi assegnati nella tabella A e nella tabella B:

- ✓ rischio specifico cliente: somma punteggi tabella A;
- ✓ rischio specifico prestazione: somma punteggi tabella B;
- ✓ rischio specifico complessivo: somma dei valori delle tabelle (A + B) diviso dieci.

(Con riferimento ad alcune prestazioni professionali – es. revisione legale dei conti e tenuta della contabilità – la tabella B non deve essere compilata: in relazione a dette prestazioni il rischio specifico si ottiene sommando i punteggi della tabella A e dividendo per quattro)

VALORI PONDERATI	RISCHIO SPECIFICO
Punteggio 1 - 1.5	Non significativo
Punteggio 1.6 - 2.5	Poco significativo
Punteggio 2.6 - 3.5	Abbastanza significativo
Punteggio 3.6 - 4	Molto significativo

IL CALCOLO DEL RISCHIO EFFETTIVO

Dalla interrelazione tra il livello di rischio inerente (tabelle 1 e 2) e quello di rischio specifico (tabelle A e B) si ottiene il livello di **rischio effettivo**



Mediante l'utilizzo di una matrice che prende in considerazione:

- ✓ i valori del rischio inerente basati su una ponderazione del **30%**
- ✓ i valori del rischio specifico basati su una ponderazione del **70%** (muovendo dal presupposto che quest'ultimo abbia più rilevanza nel determinare il livello di rischio effettivo)

VALORI PONDERATI	RISCHIO EFFETTIVO
Punteggio 1 - 1.5	Non significativo
Punteggio 1.6 - 2.5	Poco significativo
Punteggio 2.6 - 3.5	Abbastanza significativo
Punteggio 3.6 - 4	Molto significativo

LA REGOLA TECNICA N. 2.1.2

Sulla base del livello di **rischio effettivo** determinato, il professionista dovrà adempiere agli obblighi di adeguata verifica secondo la seguente scala graduata:

GRADO DI RISCHIO	MISURE DI ADEGUATA VERIFICA
Non significativo	Regole di condotta di cui alla tabella 1
Poco significativo	Semplificate
Abbastanza significativo	Ordinarie
Molto significativo	Rafforzate

ADEGUATA VERIFICA

**Valutazione
del rischio**


**Identificazione e
verifica identità**

**Informazioni su
scopo e natura
prestazione**

**Controllo
costante**

Cliente

**Titolare
effettivo**



IN COSA CONSISTE L'ADEGUATA VERIFICA (ART. 18 DLGS. 231/2007)

- ✓ **IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE**
- ✓ **VERIFICA DELLA SUA IDENTITÀ**

Sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.

Analoghe misure devono adottarsi nei confronti dell'**esecutore**.

ESECUTORE:

è il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente (art. 1 co. 2 lett. p) DLgs. 231/2007)

MODALITÀ DI ADEMPIMENTO (ART. 19 DLGS. 231/2007)

IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE/ESECUTORE/TITOLARE EFFETTIVO

È svolta in presenza del cliente/esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori, e consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d'identità valido o altro documento di riconoscimento equipollente.

ATTENZIONE: *il professionista ha l'obbligo di acquisire copia del documento in formato cartaceo o elettronico.*

Esecutore: è il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente (art. 1 co. 2 lett. p) del DLgs. 231/2007)

**IDENTIFICAZIONE
DEL CLIENTE
IN PRESENZA
ATTRAVERSO UN
DOCUMENTO NON
SCADUTO**

- ✓ Carta identità
- ✓ Passaporto
- ✓ Patente guida - nautica
- ✓ Libretto pensione
- ✓ Porto armi
- ✓ Permesso soggiorno
- ✓ Tessere Amm. Stato



**copia in formato cartaceo
o elettronico**



PERSONE FISICHE

- ✓ Nome e cognome.
- ✓ Luogo e data nascita.
- ✓ Residenza e/o domicilio.
- ✓ Codice fiscale.
- ✓ Estremi documento.



SOCIETÀ

- ✓ Denominazione.
- ✓ Sede legale.
- ✓ Codice fiscale - P.IVA.
- ✓ Verifica esistenza potere rappresentanza.

GLI OBBLIGHI DEL CLIENTE: LE SUE DICHIARAZIONI RESPONSABILI

Art. 22 comma 1

I clienti devono fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, al professionista tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Art. 55 comma 3

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se fornisce dati non veri o falsi è prevista la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

LA REGOLA TECNICA N. 2.3

DELIMITAZIONE DELL'OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA

Quando l'oggetto della prestazione coinvolge più parti, l'obbligo di adeguata verifica è espletato **esclusivamente nei confronti del cliente che conferisce l'incarico** per l'esecuzione della prestazione professionale e comporta l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e/o dell'esecutore, nonché del titolare effettivo.

LA DICHIARAZIONE DEL CLIENTE

I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica (art. 22, co. 1)

Ciò consente di acquisire i dati relativi al titolare effettivo o ai titolari effettivi che il cliente fornisce sotto la sua responsabilità:

- ✓ dichiarando espressamente di essere il titolare effettivo
- ✓ fornendo le generalità complete dei titolari effettivi
- ✓ indicando, nel caso di contitolarità con altri soggetti, anche le generalità complete degli altri titolari effettivi

REGOLA TECNICA 2.3

La dichiarazione resa per iscritto dal cliente ai sensi dell'art. 22, co. 1, si presume veritiera in relazione ai dati e alle informazioni fornite

IL TITOLARE EFFETTIVO

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO: IN COSA CONSISTE (ART. 18 DEL DLGS. 231/2007)

Identificazione del **titolare effettivo** e verifica della sua identità da parte del cliente (non è richiesto il documento del TE).

Persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse del quale o delle quali, in ultima istanza:

- ✓ **il rapporto continuativo è instaurato**
- ✓ **la prestazione professionale è resa**
- ✓ **l'operazione eseguita**

COSA SI INTENDE PER “TITOLARE EFFETTIVO” (ART. 20 CO. 2)

PROPRIETÀ DIRETTA E INDIRETTA

Il **titolare effettivo** di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la **persona fisica** o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è **attribuibile la proprietà diretta o indiretta** dell'ente ovvero il relativo controllo.

Se il cliente è una **società di capitali** si fa riferimento:

- ✓ titolarità di una **partecipazione superiore al 25 %** del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- ✓ titolarità di una **percentuale di partecipazioni superiore al 25 %** del capitale del cliente, **posseduto per il tramite di società controllate**, società fiduciarie o per interposta persona.

COSA SI INTENDE PER “TITOLARE EFFETTIVO” (ART. 20 CO. 3)

Se l'esame dell'assetto proprietario non consente di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la **persona fisica** o le persone fisiche **cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo** in forza:

- ✓ del **controllo della maggioranza dei voti** esercitabili in assemblea ordinaria;
- ✓ del **controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza** dominante in assemblea ordinaria;
- ✓ dell'**esistenza di particolari vincoli contrattuali** che consentano di esercitare un'influenza dominante.

COSA SI INTENDE PER “TITOLARE EFFETTIVO” (ART. 20 CO. 5)

Qualora l'applicazione dei criteri precedenti non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi.

Il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di **amministrazione o **direzione** della società.**

Degli amministratori si riterranno TE solo quelli che **hanno la rappresentanza o deleghe gestorie;**

I **direttori generali** potranno essere individuati titolari effettivi solo in assenza di amministratori con deleghe gestorie. Di **ampie deleghe gestorie potrebbe essere investito il D.G. (raro).**

GLI STEP PER L'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

1) La o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è **attribuibile la proprietà diretta o indiretta** dell'ente ovvero il **relativo controllo**.

2) La **persona fisica** o le persone fisiche **cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo** in forza:

- ✓ *del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;*
- ✓ *del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;*
- ✓ *dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.*

3) Il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di **poteri di amministrazione direzione della società**.

“FONDAZIONI”: COSA SI INTENDE PER “TITOLARE EFFETTIVO” (ART. 20 C. 4)

Nel caso in cui il cliente sia una **persona giuridica privata**, di cui al d.P.R. 10/2/2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- ✓ i **fondatori**, ove in vita;
- ✓ i **beneficiari**, quando individuati o facilmente individuabili;
- ✓ i **titolari di funzioni di direzione e amministrazione**.



I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo

“TRUST”: COSA SI INTENDE PER “TITOLARE EFFETTIVO” (ART. 22 C. 5)

I **fiduciari di trust espressi**, disciplinati dalla legge 16 ottobre 1989 n. 364, ottengono e detengono informazioni accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust: per tali si intendono:

- ✓ Identità del **fondatore** ;
- ✓ del **fiduciario o fiduciari** (trustee);
- ✓ del **guardiano** (se nominato);

Ovvero di ogni alta persona per conto del fiduciario, ove esistenti, **dei beneficiari o classi di beneficiari** e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta, o indiretta o attraverso altri mezzi



I fiduciari conservano tali informazioni per un periodo di almeno **5 anni, dalla cessazione del loro stato di fiduciari**, e rendono tali dati prontamente **accessibili alle autorità di controllo**

L'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO (INTERMEDIARI DELIBERA BANCA D'ITALIA N. 28 DEL 2/2018)

In tutti i casi in cui il cliente sia un soggetto diverso da persona fisica:

Criteri specifici sono forniti per l'individuazione del titolare effettivo solo per le società di capitali (art. 20, commi 2, 3 e 4), per le “persone giuridiche private” (art. 20, co. 5) e per i *trust* (art. 22, co. 5).

Gli intermediari utilizzeranno questi criteri, coerentemente con la natura del soggetto da verificare, **anche ai fini dell'individuazione del titolare effettivo delle società di persone nonché di altre tipologie di clienti diversi da persone fisiche, anche se privi di personalità giuridica** (ad es. le associazioni non riconosciute).

CASI SPECIFICI DI TITOLARITÀ EFFETTIVA

VOTO PLURIMO

Una spa ha suddiviso il capitale fra 10 soci, ognuno al 10%. **Il capitale è suddiviso assegnando il 30% dello stesso a soci con azioni a voto plurimo** (triplo, ex art. 2351, co.4, c.c.) per le votazioni in tema di nomina amministratori ed organo di controllo, ed il 70% (suddivise fra 7 soci al 10%), con voto ordinario.

In questo caso si ritiene **che i titolari effettivi della società possano essere individuati nei tre soci in grado di decidere la nomina dell'organo di governance** (i 3 soci con voto multiplo sarebbero in grado di esprimere 90 voti contro i 70 che possono essere espressi dagli altri soci).

A riguardo, dovrà essere analizzato con attenzione lo statuto per comprendere gli argomenti per i quali potrà essere utilizzato il voto plurimo nell'ambito dell'assemblea ordinaria.

CASI SPECIFICI DI TITOLARITÀ EFFETTIVA

PATTO DI SINDACATO

Si suppone che in una srl con 30 soci, **nessun socio abbia sottoscritto il 25% + 1 delle partecipazioni.**

È il caso, ad esempio, del socio “A” al 16% in una società in cui nessun altro socio superi il 4%.

Si ipotizzi **un patto di sindacato in cui i soci paciscenti si impegnino a votare conformemente ad “A”.** In questo caso **il socio sottoscrittore del 16% dei voti potrebbe controllare la società attraverso un sindacato di voto** con altri 4 soci, B 4%, C, 4%, D 3%, E 3% che nel complesso, abbiano sottoscritto il 30% del capitale.

Esso risulterà, quindi, il titolare effettivo della società.

CASI SPECIFICI DI TITOLARITÀ EFFETTIVA

PMI: QUOTE CON DIRITTI DIVERSI

Una srl Pmi ha 5 soci persone fisiche che si sono suddivise come segue il capitale sociale:

- ✓ il 30% di quote senza diritto di voto acquisite da un socio (A).
- ✓ un socio che detiene il 20% di quote con voto ordinario ma prive di diritto di opzione in caso di aumento di capitale (B),
- ✓ il 30% delle quote con voto ordinario (C),
- ✓ un socio al 10% con voto doppio limitato alle delibere in assemblea straordinaria limitate a fusione e scissione, trasformazione, aumenti di capitale e liquidazione (D)
- ✓ ed un socio con il 10% delle quote con diritto di voto triplo valido nelle assemblee ordinarie (E).

In questo caso **saranno titolari effettivi della società il socio A ed il socio C per la detenzione di oltre il 25% più 1 della proprietà diretta del capitale ed il socio E, che può esercitare oltre il 25% dei voti per la nomina degli amministratori** (art. 2, co.1 D.Lgs. 231/07)

CASI SPECIFICI DI TITOLARITÀ EFFETTIVA

SOCIETÀ CON 4 O 5 SOCI CON MENO DEL 25% + 1

Supponiamo che **una srl sia costituita da 4 soci al 25% o da 5 soci al 20%, con identica partecipazione agli utili**. Si tratta di ipotesi in cui **nessun socio abbia oltre il 25% delle azioni** (o quote), o degli utili e non sussistono patti parasociali di voto.

In questi casi **titolari effettivi, della società ai sensi dell'art. 20, comma 4 del D.Lgs. 231/2007 risulteranno i soggetti membri del cda dotati di legale rappresentanza** (e/o deleghe gestorie).

CASI SPECIFICI DI TITOLARITÀ EFFETTIVA

COOPERATIVA

In una **cooperativa con 100 soci** in cui **ciascuno detiene di fatto l'1%** del capitale senza che nessuno posseda una percentuale dello stesso superiore al 25% + 1.

Nella società è stato **nominato un consiglio di amministrazione di 7 membri con rappresentanza della società da parte del presidente** ed, in caso di sua assenza, del vicepresidente.

In questi casi **tutti i componenti del cda dotati di legale rappresentanza, sono da considerarsi titolari effettivi dell'ente.**

CASI SPECIFICI DI TITOLARITÀ EFFETTIVA

COMUNIONE DI QUOTE SOCIETARIE

Qualora una quota societaria caduta in comunione, risulti significativa ai fini della individuazione della titolarità effettiva della società, **risulteranno titolari effettivi il (o i) soggetto (i) i comunisti in grado di esercitare il controllo sulla comunione.**

In tal caso trova applicazione l'art. 1105 c.c., co. 2, ai sensi del quale “Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente”.

CASI SPECIFICI DI TITOLARITÀ EFFETTIVA

SOCIETÀ DI PERSONE

Una **società di persone** ha la seguente compagine societaria:

- 1) **Socio A 50% delle quote e 50% degli utili**
- 2) Socio B 25% delle quote e 20% degli utili
- 3) **Socio C 25% della quota e 30% degli utili**

In questo caso risulteranno titolari effettivi i **soci A e C**

Attenzione : nella regola tecnica n. 6 del notariato (2018) si ritiene di identificare il T.E . nella (o nelle) persone **che agiscono in qualità di legali rappresentanti**

TITOLARE EFFETTIVO INDIVIDUAZIONE ED OBBLIGHI

Imprese individuali



Il titolare dell'impresa (compresa l'impresa familiare) coincide con il titolare effettivo che quindi **non è da identificare**

Società di persone e associazioni non riconosciute



Da individuare **ma non da trasmettere** al Registro dei titolari effettivi

Società di capitali



Srl, spa, cooperative e società consortili, **da individuare e trasmettere alla sezione autonoma del registro dei T.E**

Persone giuridiche private



Associazioni riconosciute e fondazioni: **da individuare e trasmettere alla sezione autonoma del registro dei T.E**

Trust ed istituti affini



Da individuare e trasmettere alla **sezione speciale del registro dei T.E**

LE DUE TEORIE SUL TITOLARE EFFETTIVO DEI GRUPPI

Teoria 1

(Titolare effettivo nelle controllanti)

Tesi ad oggi avallata dal CNDCEC e Banca d'Italia 3.4.2013



Il primo metodo valorizza la posizione delle persone fisiche che **a qualsiasi livello della catena partecipativa detengono una partecipazione superiore al 25% del capitale** della società partecipata


Teoria 2

(del demoltiplicatore)



Il secondo metodo fa riferimento, invece, alla soglia presuntiva **solo con riguardo alla proprietà della società cliente** (primo livello), per poi risalire la catena partecipativa sulla base del criterio del controllo ex art. 2359 c.c. fino all'individuazione della persona fisica

I METODI DI CALCOLO DELLA TITOLARITÀ EFFETTIVA



Proprietà indiretta: la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate

1° metodo = Percentuale superiore al 25%. Titolari effettivi Sig. Mario, Ezio, Giove e Teo

2° metodo = Proprietà di primo livello per risalire alla catena partecipativa.
Titolari effettivi Sig. Ezio, e Giove.

REGOLAMENTI

Proposta per un **REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO** sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (20/7/2021)

Considerando n. 65

65 <<Sebbene una specifica percentuale di partecipazione alla proprietà non determini automaticamente i beneficiari effettivi, dovrebbe essere un fattore tra gli altri da prendere in considerazione. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia poter decidere che una percentuale inferiore al 25% può essere un'indicazione di proprietà o controllo. **Il controllo attraverso la quota di proprietà del 25% più una delle azioni o diritti di voto o altra partecipazione di proprietà dovrebbe essere valutato a ogni livello di proprietà, il che significa che questa soglia dovrebbe applicarsi a ogni collegamento nella struttura proprietaria e che ogni collegamento nella struttura proprietaria e la loro combinazione dovrebbe essere adeguatamente esaminata**>>.

REGOLAMENTI

Proposta per un **REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO** sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (20/7/2021)

Considerando n. 66

66 <<Per identificare in modo significativo i titolari effettivi è necessario stabilire se il controllo sia esercitato tramite altri mezzi. La determinazione del controllo attraverso una partecipazione è necessaria ma non sufficiente e non esaurisce i controlli necessari per determinare i titolari effettivi. La verifica dell'esercizio del controllo da parte di una persona fisica tramite altri mezzi non è una verifica successiva da effettuare solo quando non è possibile determinare una partecipazione. Le due verifiche, vale a dire quella del controllo attraverso una partecipazione e quella del controllo tramite altri mezzi, dovrebbero essere effettuate in parallelo>>.

REGOLAMENTI (1/2)

Proposta per un **REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO** sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (20/7/2021)

Articolo n. 42 della proposta di regolamento

Si legge: <<Nel caso delle società, il titolare effettivo o i titolari effettivi quali definiti all'articolo 2, punto 22, ("titolare effettivo": indica qualsiasi persona fisica che, in ultima analisi, possiede o controlla un'entità giuridica, o un trust espresso o un istituto giuridico simile, nonché qualsiasi persona fisica per conto o a beneficio della quale viene condotta un'operazione o un'attività) sono la persona fisica o le persone fisiche che controllano, direttamente o attraverso la società attraverso una partecipazione o attraverso il controllo con mezzi.

Ai fini del presente articolo, per "controllo attraverso una partecipazione" si intende la proprietà più del 25 % uno delle azioni o dei diritti di voto o di un'altra partecipazione nella società, anche al portatore, a ogni livello di proprietà.

Ai fini del presente articolo, il "controllo con altri mezzi" comprende uno almeno degli elementi seguenti:

REGOLAMENTI (2/2)

Proposta per un **REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO** sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (20/7/2021)

- a) il diritto di nominare o revocare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione o di funzionari analoghi della società;*
- b) i diritti di capacità di esercitare un'influenza significativa sulle decisioni adottate dalla società, compresi i diritti di veto, i diritti di decisione e le decisioni riguardanti la distribuzione degli utili o che comportano una movimentazione patrimoniale;*
- c) il controllo, condiviso o meno, mediante accordi formali o informali con i proprietari, i soci o le società, disposizioni dello statuto, accordi di partenariato, accordi di sindacato o documenti equivalenti, a seconda delle caratteristiche specifiche del soggetto giuridico, nonché modalità di voto;*
- d) i legami con familiari di dirigenti o amministratori/personone che devono assumere o controllano la società;*
- e) il ricorso ad accordi formali o informali di nomina fiduciaria>>.*

CASI SPECIFICI DI TITOLARITÀ EFFETTIVA

CATENA DI CONTROLLI (CASO 1)

Una srl Alfa ha quali soci due A e B persone fisiche detentrici cadauna del 20% per cento delle quote e una Spa Beta che detiene il 60% cento delle quote. La spa è partecipata da quattro soci di cui tre persone fisiche ed una srl unipersonale. Uno dei quali C detiene il 10% e gli altri tre D , E, F con il 30% delle azioni cadauno. Questi ultimi risultano i titolari effettivi, perché detengono, seppur indirettamente, oltre il 25% del capitale di alfa srl.

CASI SPECIFICI DI TITOLARITÀ EFFETTIVA

CATENA DI CONTROLLI (CASO 2)

Srl Beta con tre soci di cui A, persona fisica con partecipazione al 5%; B persona giuridica con partecipazione al 25% e C, persona giuridica con partecipazione al 70%. **In tal caso è il socio C ad avere la quota di almeno il 25% + 1, ma essendo persona giuridica bisogna analizzarne la compagine societaria sottostante.**

Nel caso si ipotizza che essa sia così suddivisa: tre persone fisiche, con X al 10%, Y al 39% e Z al 51%. **Ne consegue che i titolari effettivi della Srl Beta saranno la persona fisica Z, e la persona fisica Y le quale detengono (indirettamente) oltre il 25% della società Alfa (art. 20, comma 2, lett. b).**

CASI SPECIFICI DI TITOLARITÀ EFFETTIVA

CATENA DI CONTROLLI (CASO 3)

Si suppone che la **società Alfa**, sia controllata all'80% da una srl con 6 soci di cui 4 srl al 20% (X, E, F, G) e due persone fisiche al 10% (Y e Z). In questo caso nessun socio neppur indirettamente (salvo particolari patti parasociali di voto) controllerebbe, neppure indirettamente, la società "Alfa", e quindi saranno da considerarsi titolari effettivi gli amministratori con rappresentanza e/o poteri gestori della stessa.

CASI SPECIFICI DI TITOLARITÀ EFFETTIVA

SOCIETÀ CONTROLLANTE E CONTROLLATA A PARTECIPAZIONE DIFFUSE

- ✓ Nelle società a capitale diffuso sia a monte che a valle può succedere che non sia individuabile un controllo diretto dei soci. In questo caso il/i titolare/i effettivo/i è/sono individuabile/i nei componenti del CdA che conformemente al proprio assetto organizzativo o statutario, sono dotati di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione.
- ✓ Qualora tale situazione si configuri sia nella controllata che nella controllante, si ritiene che **il titolare effettivo coincida con il legale (legali) rappresentante (rappresentanti) della controllata.**
- ✓ Ciò salvo situazioni in cui il cliente/l'executore non evidenzi **la particolare soggezione della controllata alle decisioni della controllante**, nel qual caso **potrebbero risultare titolari effettivi i componenti del cda della controllante** dotati di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione, conformemente al proprio assetto organizzativo o statutario.

CASI SPECIFICI DI TITOLARITÀ EFFETTIVA

TRUST CON FONDATORE DECEDUTO

- ✓ Un trust è stato costituito da un fondatore (disponente) ad oggi defunto, gestito da un trustee X (fiduciario), nella forma di srl, con 10 soci paritetici, amministrata attraverso un socio amministratore unico, e con la nomina di un guardiano persona fisica Y.
- ✓ Oggetto del Trust sono le quote di una srl. Beneficiari del trust (realizzato con finalità donatorie), sono il coniuge del disponente ed i suoi 4 figli in quote uguali.



In questo caso sono titolari effettivi del Trust l'amministratore della srl fiduciaria, il guardiano e tutti i beneficiari persone fisiche.

CASI SPECIFICI DI TITOLARITÀ EFFETTIVA

CONTROLLO CONGIUNTO PERSONE FISICHE E USUFRUTTUARI

Nei casi in cui le azioni o quote fossero in pegno o in usufrutto l'art.2352, c.c. richiamato per le srl dal 2471-bis prevede che:

<<**Il diritto di voto, spetta** salvo convenzione contraria al creditore pignoratizio o **all'usufruttuario**>>.

Es. Srl 3 soci: A) 25%; B 25%; C 50%; C concede a D, diritto di usufrutto sul 60% della propria quota (usufrutto parziale) con corrispondente diritto di voto generale.



In questo caso, in relazione, alla dissociazione fra nuda proprietà ed usufrutto, appare da ritenere, per il disposto normativo dell'art. 20, comma 3, che siano titolari effettivi:


Sia l'usufruttuario a cui è consentito poter gestire in assemblea il 30% dei voti,

Sia il nudo proprietario che resta il destinatario del valore patrimoniale delle azioni.

CASI SPECIFICI DI TITOLARITÀ EFFETTIVA

SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE MISTA PUBBLICO PRIVATA (ex ART. 17, D.lgs 175/2016)

In una società a partecipazione mista abbiamo le seguenti quote:
40% comune di Pescara, 60% una società "Z" costituita da due soci A e B, persone fisiche, che la controllano con quote paritetiche



Titolari effettivi della società "X" risulteranno: Il sindaco del comune di Pescara ed i due soci paritetici A e B della società privata

CONSORZI

- ✓ Nei consorzi, di cui all'art. 2602 c.c. con 4 o più consorziati, nei quali nessun socio detiene oltre il 25% della quota, il titolare effettivo dovrebbe poter essere individuato nelle persone degli amministratori con rappresentanza legale e dotati dei poteri di amministrazione o direzione.
- ✓ Nei consorzi con solo 2 o 3 consorziati risulteranno titolari effettivi i soggetti a loro volta titolari effettivi delle imprese consorziate.



Attenzione i consorzi puri non sono dotati di personalità giuridica e quindi non è richiesta alcuna comunicazione al Registro dei titolari effettivi

Nelle società consortili si seguiranno le regole proprie del modello societario cui il consorzio fa riferimento.



Esse hanno personalità giuridica e quindi è richiesta l'iscrizione al registro dei titolari effettivi

ISCRIZIONE DEL “TITOLARE EFFETTIVO” AL REGISTRO IMPRESE

ART. 21 D.LGS 90/2017

Le imprese dotate di personalità giuridica, tenute alla iscrizione al registro delle imprese ex art. 2188 c.c. (cioè le srl, le spa, le sapa e le cooperative), nonché le persone giuridiche private diverse dalle imprese (tipicamente fondazioni, associazioni e comitati), avranno **l’obbligo di comunicare, per via esclusivamente telematica (ed in esenzione dell’imposta di bollo) le informazioni attinenti alla propria titolarità effettiva.**

Solo gli enti dotati di personalità giuridica e quindi autonomia patrimoniale perfetta sono tenuti a comunicare i dati del o dei titolari effettivo/i all’apposita sezione del registro delle imprese, mentre l’obbligo non è richiesto agli enti non riconosciuti (comitati ed associazioni non riconosciute).

GLI OBBLIGHI DEL CLIENTE PER LA COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO (ART. 22)

- ✓ **I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.**
- ✓ *Le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.*
- ✓ **Le informazioni** inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel RI. di cui all'art. 2188 c.c., sono **acquisite, a cura degli amministratori, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'art. 20 anche** sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione (art. 22, co. 3).

I RISVOLTI SOCIETARI DELLA MANCATA IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO: PERDITA DEL DIRITTO DI VOTO

ART. 22 , COMMA 3, D.LGS 90/2017

Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente.



L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante.

LE CONSEGUENZE DELLA RETICENZA DEL CLIENTE: OBBLIGO DI ASTENSIONE

ART. 22 D.LGS 231/2017

Qualora il **cliente non consenta al destinatario degli obblighi di individuare le generalità dell'esecutore o del titolare effettivo (o delle altre informazioni necessarie all'ADV)**, l'art. 42, co. 1, stabilisce che i destinatari della normativa antiriciclaggio dovranno **astenersi dal compiere l'operazione**, proseguire il rapporto o eseguire la prestazione professionale e le operazioni.



All'astensione deve seguire la valutazione in tema di eventuale necessità di segnalare l'operazione sospetta all'Uif, ai sensi dell'art. 35 benchè, non sussiste alcun obbligo automatico di effettuare la sos. *In tal senso:*

- ✓ *“Comando generale della GdF”, Circ. 7/7/2017, prot. 0210557/2017, all. 1.*
- ✓ *Relazione di accompagnamento ove si chiarisce che: <<In caso di astensione non sussiste l'obbligo automatico di effettuare una segnalazione di operazione sospetta, essendo comunque rimessa all'apprezzamento del soggetto obbligato la valutazione in ordine alla ricorrenza, in concreto, di elementi di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo>>.*

IL REGOLAMENTO SUL REGISTRO TITOLARE EFFETTIVO (ART. 21, CO.5)

*Decreto Mef di concerto col Mise n. 55, dell'11/3/2022,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25/5/2022*

IMPRESE ED ENTI INTERESSATI (DATI AL 31/12/2020)

- ✓ SRL (comprese le consortili) **1.764.089**
- ✓ SPA 37.989 (comprese le consortili) **38.824**
- ✓ COOPERATIVE **135.177**

+

Associazioni e comitati riconosciuti, fondazioni e trust (**circa 100.000 enti**)

Dato non ufficiale

LE SOCIETÀ ED ENTI CHIAMATI IN CAUSA (ART. 1)

Società dotate di personalità giuridica:


- ✓ le società a responsabilità limitata,
- ✓ le società per azioni,
- ✓ le società in accomandita per azioni,
- ✓ le società cooperative;

TRUST, produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e di istituti giuridici affini al *trust* stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana


Persone giuridiche private:

- ✓ le associazioni,
- ✓ le fondazioni
- ✓ le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture e presso le regioni e le province autonome, ai sensi del DPR n. 361/2000;

LA TEMPISTICA DEL DECRETO



LA TEMPISTICA DEGLI ADEMPIMENTI



LA SUDDIVISIONE DEL REGISTRO

Il registro è suddiviso in due sezioni



Sezione Autonoma

Vi devono essere iscritte le imprese (intese come società di capitali) e le persone giuridiche private (fondazioni ed associazioni riconosciute)



Sezione Speciale

I trust fiscalmente riconosciuti e le persone giuridiche affini (fiduciarie ed atti di destinazione)

COME È COSTITUITO IL REGISTRO (ART.1)

Sezione AUTONOMA

L'apposita sezione del registro delle imprese, contenente i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private ed il cui accesso è consentito alle autorità, ai soggetti obbligati e al pubblico, nei termini e alle condizioni di cui all'articolo 21, comma 2 del decreto antiriciclaggio;

Sezione SPECIALE

L'apposita sezione speciale del registro delle imprese, recante le informazioni sulla **titolarità effettiva dei trust produttivi di effetti giuridici** rilevanti a fini fiscali, nonché degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana ed il cui accesso è consentito alle autorità, ai soggetti obbligati e ai soggetti privati per i quali la titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata (art, 21, comma 4 lett e-bis)

PROBLEMA ENTI CON PERSONALITÀ GIURIDICA

Persone giuridiche private: associazioni e fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che **acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione al registro delle persone giuridiche, ai sensi del dpr 10/2/2000 n. 361**



Devono identificare il T.E ed iscriverlo alla sezione autonoma



Nel terzo settore, tuttavia, dal mese di novembre 2021 gli enti **possono acquisire la personalità giuridica attraverso il sistema normativo** (in pratica attraverso il solo intervento notarile ex art. 22 d.lgs117/2078)



Questi enti devono identificare il T.E ed iscriverlo alla sezione autonoma?

ISTITUTI GIURIDICI AFFINI AL TRUST

L'art. 31 della V direttiva prevede, che gli SSMM (stati membri) notifichino alla Commissione Europea i trusts o istituti giuridici affini presenti nel proprio ordinamento; dati da riunire in un elenco dei trust ed istituti giuridici affini, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'ultimo elenco pubblicato è il 2020/C 136/05, da cui risulta che **l'Italia ha notificato i seguenti** due “istituti giuridici affini al trust”:

- a) mandato fiduciario**
- b) vincolo di destinazione**

ISTITUTI GIURIDICI AFFINI AL TRUST

SOCIETÀ FIDUCIARIE

Di cui alla legge 1966/1939.
Essi sono tenute ad iscrivere (in qualità di fiduciari), nella sezione speciale, i mandati fiduciari ricevuti ed i dati rilevanti agli stessi connessi (costituente; fiduciario; beneficiario; ecc.).

VINCOLI DI DESTINAZIONE

Si tratta dell'istituto previsto dall'art. 2645-ter c.c. per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a Pubbliche Amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche

CHI COMUNICA

**I soggetti
tenuti alla
comunicazione**

1. Gli amministratori di tutte le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione al registro delle imprese di cui all'art. 2188 c.c.,
2. Per le persone giuridiche private il fondatore ove in vita oppure i soggetti a cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private. Il fiduciario di trust o istituti giuridici affini.

MODALITÀ E TERMINI DELLA COMUNICAZIONE (ART.3)

Gli amministratori delle imprese e il fondatore, ove in vita delle imprese dopo avere acquisito (con le modalità di cui all'articolo 22, comma 3 del decreto antiriciclaggio) **i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva dell'impresa e li comunicano, all'ufficio del registro delle imprese, attraverso la comunicazione unica d'impresa, per la loro iscrizione e conservazione nella sezione del registro** (commi 1 e 2).

Le imprese dotate di personalità giuridica, le persone giuridiche private, ed i trust gli **la cui costituzione è successiva alla data di attivazione del registro dei TE** provvedono alle suddetta comunicazione **entro 30 giorni dalla iscrizione ai loro relativi registri** (comma 7).

IL SISTEMA “COMUNICA” (ART. 3, C. 5)

**Comunicazioni
attraverso
”Comunica”**

Le comunicazioni saranno effettuate telematicamente al registro delle imprese attraverso il modello di comunicazione unica di cui al decreto del Mise 19/11/2009 (cd “Comunica”).

**Specifiche
demandate ad un
allegato tecnico**

Si prevede a riguardo che le specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione saranno adottate con decreto dirigenziale dello stesso Ministero, che entrerà in vigore **sessanta giorni dopo la pubblicazione del decreto interministeriale in GU.**

VARIAZIONE E CONFERMA DATI

Variazioni

Le società gli enti ed i trust, con le medesime modalità ivi previste, a **comunicare eventuali variazioni dei dati e delle informazioni attinenti alla titolarità effettiva, entro 30 giorni** dal compimento dell'atto che dà luogo a variazione (comma 3).

Conferma dati

Le società gli enti ed i trust provvedono a **confermare annualmente**, i dati e le informazioni, comunicati entro 12 mesi dalla data della loro prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro o conferma.



Le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare conferma contestualmente al deposito del bilancio

COSA DEVE ESSERE COMUNICATO (ART. 4 , C. LETT. B)

I dati identificativi dei TE

- ✓ I dati identificativi (per tutte le società e gli enti personificati)
- ✓ Dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo nelle società, o delle persone giuridiche private, dei trust o istituti affini

L'entità della partecipazione

- 1) L'entità della partecipazione al capitale dell'ente da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo (sulla base della percentuale della partecipazione detenuta superiore al 25%);

COSA DEVE ESSERE COMUNICATO (ART. 4, C. 1, LETT C)

**Quando mancano
soci oltre il 25%**

2) ove il titolare effettivo non sia individuato in forza dell'entità della partecipazione, le modalità di esercizio del controllo, oppure (in ultima istanza) i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo,

**Per le persone
giuridiche private**

Il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:

- i. la denominazione dell'ente;
- ii. la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell'ente;
- iii. l'indirizzo di posta elettronica certificata.

I DATI E LE INFORMAZIONI DA COMUNICARE (ART. 4)

DATI E INFORMAZIONI SULLA TITOLARITÀ EFFETTIVA

- ✓ Relativamente ai *trust* e agli istituti giuridici affini, **il codice fiscale** e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:
 - i. **la denominazione del *trust* o dell'istituto giuridico affine;**
 - ii. **la data, il luogo e gli estremi dell'atto di costituzione del *trust* o dell'istituto giuridico;**
- ✓ L'eventuale indicazione **delle circostanze eccezionali** per le quali l'accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva esporrebbe il titolare effettivo ad un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione **ai fini dell'esclusione dell'accesso alle informazioni della titolarità effettiva**, ...nonché l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni per consentire al controinteressato una motivata opposizione
- ✓ La dichiarazione, ai sensi dell'art. 48 del TUDA, di responsabilità e consapevolezza in ordine alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.

COMUNICAZIONI AI CONTROINTERESSATI; DINIEGO ALL'ACCESSO

Art. 4, co.1 lett.e) indicazione di:

- ✓ **Circostanze eccezionali ai fini dell'esclusione dell'accesso** alle informazioni sulla titolarità effettiva;
- ✓ **Indirizzo di PEC apposito** per ricevere comunicazioni nella qualità di controinteressato



Art. 7, co.3: la camera di commercio trasmette la richiesta di accesso ai controinteressati, mediante comunicazione su PEC:

- ✓ Entro 10 giorni il **controinteressato può trasmettere motivata opposizione**, a mezzo PEC all'accesso ai dati ed informazioni;
- ✓ **La CCIAA valuta caso per caso** le circostanze eccezionali che giustificano il diniego all'accesso;
- ✓ **L'eventuale diniego motivato è comunicato** al richiedente a mezzo PEC, entro 20 giorni (vale silenzio diniego)

ACCESSO AL REGISTRO DA PARTE DELLE AUTORITÀ (ART. 5)

Accedono ai dati ed alle informazioni sulla titolarità effettiva le autorità di cui all'art. 21, comma 2) a) b) c) e comma 4 a) b) e c)



- ✓ Mef,
- ✓ Autorità di vigilanza di settore,
- ✓ Uif,
- ✓ Dia,
- ✓ Gdf (NSPV),
- ✓ Direzione nazionale antimafia,
- ✓ Autorità giudiziaria,
- ✓ Autorità preposte al contrasto all'evasione (secondo limiti di un futuro decreto)

ACCESSO AL REGISTRO DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI

Accesso ai professionisti

I soggetti obbligati (banche, sim, sicav, professionisti, ecc) tenuti ai sensi dell'art. 3 del decreto ad assolvere gli obblighi di adeguata verifica potranno accedere alla sezione autonoma del registro (dedicata alle società e gli enti) ed alla sezione speciale (dedicata ai trust).

Necessità di accreditamento

L'accesso dei soggetti obbligati avverrà, previo accreditamento degli stessi, subordinato ad apposita richiesta alla camera di commercio territorialmente competente. L'accreditamento è comunicato al soggetto obbligato richiedente attraverso posta certificata ed avrà validità biennale.

Accesso ai collaboratori

I soggetti obbligati, fermo restando la loro responsabilità in merito al rispetto delle finalità della consultazione, possano indicare propri delegati all'accesso, fra i loro collaboratori

ACCESSO AL REGISTRO DA PARTE DEL PUBBLICO (ART. 7)

Anche il pubblico potrà accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva

Tale accesso, tuttavia, può essere condizionato dall'indicazione di circostanze eccezionali (esposizione del titolare effettivo ad un rischio sproporzionato, di frode, rapimento, ricatto estorsione, molestia, violenza o intimidazione o quando il titolare effettivo sia una persona incapace o minore di età), casi in cui la richiesta di accesso sulla titolarità effettiva è **trasmessa al contro interessato** il quale, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione **potrà presentare opposizione motivata** avverso l'accesso stesso.

DIFFORMITÀ DELLE INFORMAZIONI (ART.6, C. 5)

I soggetti obbligati, accreditati, **comunicano tempestivamente alla ciiaa le eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto della consultazione della sezione autonoma e della sezione speciale del registro e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela**, ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto antiriciclaggio,



Le segnalazioni acquisite sono consultabili da parte delle autorità preposte all'accesso in modo da **garantire in ogni caso l'anonimato dei soggetti obbligati segnalanti**,

DIFFORMITÀ DELLE INFORMAZIONI

ATTENZIONE

**la mancata segnalazione di
difformità tra le informazioni
sulla titolarità effettiva ottenute
per effetto della consultazione
della sezione autonoma e della
sezione speciale del registro e
quelle acquisite in sede di
adeguata verifica della clientela**



**Sono prive di sanzioni per i
destinatari degli obblighi
antiriciclaggio**




**Sanzioni previste nel progetto
di VI direttiva**

DIRITTI DI SEGRETERIA (ART. 8)

DOVRANNO ESSERE PAGATI PER:

Con apposito decreto del Mise di concerto con il Mef saranno individuate (e successivamente modificati ed aggiornati), le voci e gli importi dei diritti di segreteria che le camere di commercio chiederanno agli utilizzatori del registro.



- a) la comunicazione, la variazione e la conferma dei dati e delle informazioni da inviare al registro;
- b) l'accesso da parte di soggetti obbligati all'adeguata verifica
- c) l'accesso da parte del pubblico
- d) l'accesso di qualunque persona fisica o giuridica ivi comprese quelle portatrici di interessi diffusi (in merito a trust ed istituti giuridici affini).

MANCATA COMUNICAZIONE DATI, SANZIONI (ART. 4)

Le Camere di commercio provvedono all'accertamento e contestazione della violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva e all'irrogazione della relativa sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 2630 del codice civile, secondo le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le Camere di commercio provvedono altresì ai controlli formali sulle comunicazioni di cui all'articolo 3, secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico.

ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA E RAFFORZATA

ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA: (ART. 23)

✓ **Aspetti soggettivi**

- ✓ sono attratti nell'adeguata verifica anche i clienti che facciano parte della pubblica amministrazione (es. comuni, regioni, etc.), o organismi che svolgano pubbliche funzioni (es. Soa, Agenzia per le imprese, ecc).

✓ **Modalità operative**

- ✓ si dovrà effettuare l'analisi del rischio (necessariamente basso), individuare il titolare effettivo e acquisire i dati e valutare lo scopo e natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
- ✓ I soggetti obbligati potranno applicare le misure di adeguata verifica semplificate esclusivamente sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti previsti per le verifiche ordinarie.

In generale **la semplificazione riguarda esclusivamente il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti** previsti per le verifiche ordinarie.

ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA (ART. 24-25)

In presenza di un **elevato rischio di riciclaggio** o di finanziamento al terrorismo si applicano misure **rafforzate** di adeguata verifica



Analisi **più approfondite** del cliente e della prestazione



Controlli costanti **più frequenti**

- Acquisizione di informazioni aggiuntive sul cliente e sul T.E
- Approfondimento sullo scopo e natura della prestazione
- Intensificazione della frequenza dei controlli

GLI INDICATORI DI «ALTO RISCHIO» INDIVIDUATI DALLA LEGGE

INDICI DI RISCHIO RELATIVI ALLA CLIENTELA

Rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale

Clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio

Strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale

Società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari

Tipo di attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante

Assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta

INDICI DI RISCHIO RELATIVO AI SERVIZI (PER PROFESSIONISTI)

Operazioni che potrebbero favorire l'anonimato

Rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza non assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento

Pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività

GLI INDICATORI DI «ALTO RISCHIO» INDIVIDUATI DALLA LEGGE

INDICI DI RISCHIO RELATIVI ALLE AREE GEOGRAFICHE

Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI

Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose

Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali

Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche

Casi in cui è obbligatoria l'adozione di misure di adeguata verifica rafforzata:

- a. clienti residenti in Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea
- b. rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte

I PAESI OGGI A RISCHIO

Afghanistan
Barbados
Burkina Faso
Cambogia
Isole Cayman
Haiti
Giamaica
Giordania
Mali
Marocco
Myanmar
Nicaragua
Pakistan

Panama
Filippine
Senegal
Sud Sudan
Siria
Trinidad e Tobago
Uganda
Vanuatu
Yemen
Zimbabwe

A questi si aggiungono:

- ✓ **Iran**
- ✓ **Corea del Nord**

LE PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE (PPE)

Le persone fisiche che occupano o hanno occupato le seguenti cariche pubbliche:

Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, Sindaco di capoluogo di provincia nonché cariche analoghe in Stati esteri

Deputato, senatore, consigliere regionale ovvero cariche analoghe in Stati esteri

Membro degli organi direttivi di partiti politici

Giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte di Conti, consigliere di Stato ovvero cariche equivalenti in Stati esteri

Membro degli organi direttivi delle banche centrali

Ambasciatore, incaricato di affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche equivalenti in Stati esteri

Componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese **controllate**, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero **partecipate**, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti

Direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale

Direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali

ALTRI SOGGETTI LEGATI ALLE PPE

Familiari di PPE

I **genitori**, il **coniuge** o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i **figli** e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili

Soggetti con i quali le PPE intrattengono notoriamente stretti legami

- ✓ le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della «**titolarità effettiva congiunta**» di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari
- ✓ le persone fisiche che **detengono solo formalmente** il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta

SOLUZIONI OPERATIVE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE PPE

**Difficoltà
nell'individuazione
e delle PPE**

Salvi pochi casi di chiara notorietà, **non esistono elenchi pubblici** da consultare al fine di classificare un cliente quale PPE, né appare particolarmente agevole l'individuazione della PPE per relazione (familiare, convivente o soggetto che intrattiene rapporti d'affari o altri legami con la PPE)



COLLABORAZIONE DEL CLIENTE (REGOLA TECNICA N. 2.6)

Il Professionista richiede al cliente i dati utili per chiarire la propria posizione e disegnare la rete di relazioni familiari e d'affari (nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali).



DICHIARAZIONE DEL CLIENTE EX ART. 22 DLGS. 231/07

RAPPORTI FRA TITOLARITÀ EFFETTIVA ED ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA (ART.24, C. 5, LETT C) DLGS 231/07

I rapporti continuativi, le prestazioni professionali o operazioni con **clienti e relativi titolari effettivi**



...**Che siano persone politicamente esposte**, (salvo le ipotesi in cui le PPE agiscano in veste di organi delle pubbliche amministrazioni



In queste situazioni è **d'obbligo porre in essere una adeguata verifica rafforzata**

IN COSA CONSISTE L'ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA (art. 25)

Il professionista deve:

- ✓ acquisire informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo, sugli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto
- ✓ intensificare la frequenza dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante
- ✓ definire adeguate procedure, basate sul rischio, per determinare se il cliente è persona politicamente esposta e nel caso porre in essere procedure aggiuntive

La nuova definizione di PPE (art. 1 co. 2 lett. ad) DLgs. 231/07) ricomprende una platea di soggetti ben più numerosa



PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

*Le persone fisiche - **anche italiane** - che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami*

OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA SECONDO LA REGOLA TECNICA N. 2.5

Alcune misure ulteriori (da adottarsi alternativamente)



L'ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI SU SCOPO E NATURA DELLA PRESTAZIONE

ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI (ARTT. 18 E 19 DLGS. 231/2007)

Art. 18 co. 1 lett. c), OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

Viene richiesta l'acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale per tali intendendosi, **quelle relative all'instaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti fra cliente ed esecutore e tra cliente e titolare effettivo e quelle relative all'attività lavorativa.**

Art. 19 co. 1 lett. c), ACQUISIZIONE E VALUTAZIONE DI INFORMAZIONI

Viene verificata **la compatibilità delle informazioni fornite dal cliente (in relazione a scopo e natura della prestazione) con le informazioni acquisite autonomamente dal professionista**, comprese - se necessario in funzione del rischio - quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente, acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività, avendo riguardo anche:

- ✓ al complesso delle operazioni compiute nel corso del rapporto;
- ✓ o di altri rapporti intrattenuti precedentemente;
- ✓ o, ancora, all'instaurazione di ulteriori rapporti.

VALUTAZIONI SULLO SCOPO (LINEE GUIDA)

Per scopo della prestazione professionale deve intendersi **il fine ultimo che il cliente persegue attraverso l'ottenimento della prestazione.**

Esempi:

- ✓ adempiere ad un **obbligo di legge** come avviene, a titolo esemplificativo, per la **tenuta delle scritture contabili obbligatorie**, per la redazione del bilancio, per la nomina quale sindaco o revisore legale (nei casi in cui la nomina sia obbligatoria);
- ✓ perseguimento di un fine **economico patrimoniale** es. consulenza nella **cessione di azienda** in quanto intende porre fine alla sua attività;
- ✓ perseguimento di fine prevalentemente **giuridico-amministrativo**, laddove si richieda al Professionista una consulenza, ad **esempio, di tipo contrattuale o aziendale.**
- ✓ **Altro.**

VALUTAZIONE SULLA NATURA (LINEE GUIDA)

Si dovrà valutare:

- ✓ **l'ordinarietà** o la **straordinarietà** della medesima;
- ✓ la **ricorrenza** con cui il relativo incarico viene conferito cioè la sua **occasionalità o non occasionalità**.

Tali parametri assumono un significato preciso e pregnante soltanto nella misura in cui vengono contestualizzati rispetto ad uno specifico cliente, alla sua attività presente e futura e al suo profilo economico, patrimoniale e finanziario.

Nota: ai fini operativi l'art. 19 co. 1 lett. c) stabilisce che l'acquisizione e la valutazione delle informazioni deve avvenire attraverso la verifica della compatibilità dei dati forniti dal cliente con quelli ottenuti autonomamente dal Professionista, avendo riguardo anche al complesso delle operazioni compiute nel corso del rapporto o di altri rapporti intrattenuti precedentemente o, ancora, all'instaurazione di ulteriori rapporti.

ACQUISIZIONE E VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI



IL CONTROLLO COSTANTE

CONTROLLO COSTANTE (ART. 19 CO. 1 LETT. C)

CONTROLLO COSTANTE NEL CORSO DEL RAPPORTO CONTINUATIVO O DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Analisi delle operazioni effettuate e delle attività svolte o individuate durante tutta la durata del rapporto, in modo da verificare che esse siano coerenti con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del cliente e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all'origine dei fondi.

CONTROLLO COSTANTE - FREQUENZA (LINEE GUIDA)

Grado di rischio effettivo	Misure di adeguata verifica	Periodicità controllo costante
non significativo	Semplificate	almeno ogni 36 mesi
poco significativo	Semplificate	almeno ogni 36 mesi
abbastanza significativo	Ordinarie	almeno ogni 24 mesi
molto significativo	Rafforzate	almeno ogni 6/12 mesi

Nel caso di prestazioni professionali ricomprese in Tabella 1 (a cui sono associate particolari regole di condotta), il controllo va solo riferito alla conferma della tipologia di incarico originariamente classificabile fra quelli del medesimo elenco a rischio “non significativo”.

LA CONSERVAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

LA NUOVA CONSERVAZIONE

- ✓ Il legislatore non prevede alcuna tipologia di supporto obbligatorio.
- ✓ La conservazione, pertanto, può essere sia cartacea che informatica.
- ✓ La formulazione della norma è palesemente ispirata alla conservazione informatica.



Assumono un'importanza fondamentale le indicazioni fornite dagli organismi di autoregolamentazione attraverso le regole tecniche.

CONTENUTO DELL'OBBLIGO (ART. 31 DEL DLGS. 231/2007)

L'obbligo di conservazione ha ad oggetto tutti i **documenti**,
i **dati** e le **informazioni** *“utili a prevenire, individuare o accertare eventuali
attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo
svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla
UIF o da altra Autorità competente”*.



È una formulazione **ampia e indeterminata** (la norma previgente delimitava
il perimetro applicativo dell'obbligo ai documenti riguardanti l'adeguata
verifica e le operazioni compiute dai clienti).

CONTENUTO DELL'OBBLIGO (ART. 31 DEL DLGS. 231/2007)

In particolare, i professionisti sono tenuti a conservare:

- ✓ copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela;
- ✓ l'originale ovvero la copia avente efficacia probatoria delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni, in modo da poter ricostruire:
 - la **data** di instaurazione del rapporto o di conferimento dell'incarico professionale;
 - i **dati identificativi** del cliente, titolare effettivo, esecutore;
 - le **informazioni su scopo e natura** del rapporto o prestazione;
 - data, importo e causale dell'operazione;
 - mezzi di pagamento utilizzati.


TEMPESTIVITÀ (ART. 32 DEL DLGS. 231/2007)

È considerata **tempestiva** l'acquisizione delle informazioni e dei dati conclusa entro **trenta giorni**:

- ✓ dall'instaurazione del rapporto continuativo o dal conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale;
- ✓ dall'esecuzione dell'operazione o della prestazione professionale;
- ✓ dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o della prestazione professionale.


I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per un periodo di **10 anni** dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale.

Come troviamo sempre le soluzioni?



STUDIO
sistemi

Semplice. Andiamo al nucleo delle questioni.



sistemiamo l'Italia

Conoscere a fondo gli studi professionali e le imprese italiane per fornire risposte concrete attraverso le soluzioni software è il nostro mestiere. Da sempre investiamo in competenze e tecnologia con un unico obiettivo: andare al nucleo delle questioni per soddisfare le esigenze dei nostri Utenti.

Con **STUDIO®** aumenti l'**efficienza delle attività amministrative, organizzative e di controllo del tuo studio professionale**: calendari condivisi su mobile, soluzioni automatiche per rilevare il tempo dedicato a ogni cliente, un'efficiente gestione delle pratiche, l'emissione di avvisi di parcella e fatture in base ai mandati o alle ore lavorate e molto altro. Una soluzione organizzativa integrata e integrabile con i processi di studio per aumentare l'efficienza dei **servizi ai clienti** e misurarne la redditività. In più, con la soluzione **Antiriciclaggio** di STUDIO®, gestisci tutti gli adempimenti in tema di contrasto al riciclaggio: autovalutazione del rischio, identificazione del cliente e del titolare effettivo, adeguata verifica e controllo costante, conservazione dei documenti a norma.

Chiamate noi o il più vicino dei nostri Partner. Insieme a voi per lavorare, produrre, creare e innovare. Insieme, sistemiamo l'Italia.

Insieme, per ogni soluzione.